



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

Piazza Cesare Battisti www.comune.postafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it

Tel. 0776/887282 - fax: 0776/887309 P.IVA: 00379590607 - C.F.: 82000610608

Prot. n. 1438 del 14 marzo 2015

ORDINANZA N. 3

IL SINDACO

PREMESSO che pervengono a questo Ente numerose segnalazioni di cittadini relative all'esistenza sul territorio comunale di terreni incolti con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovuta alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione;

CONSIDERATO

- che tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericoli per la salute pubblica;
- altresì che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta con la stagione estiva sia i citati inconvenienti igienico sanitari ma anche causa di incendi per l'aumento della temperatura;
- siepi e rami che si protendono sulle strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche vanno tagliate in quanto, anche a causa delle mutevoli condizioni meteorologiche (vento, temporali etc), risultano essere pericolose per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

EVIDENZIATO che il territorio di questo Comune ricomprende, inoltre, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno che risulta essere meta di numerosi visitatori e turisti soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

RITENUTO necessario, per le motivazioni suesposte, provvedere all'emanazione di apposita Ordinanza con la quale obbligare i proprietari dei terreni e/o conduttori dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e conseguenti rischi per la salute dei cittadini;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- la legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio cittadino di :

- tagliare la vegetazione incolta;
- tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche;
- tagliare siepi e rami che si protendono sul suolo pubblico.

Si avvertono i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dell'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti:

- a) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
- b) Stazione Carabinieri di Vicalvi
- c) Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

I predetti soggetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie :

- per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge n. 116 del 20/05/2003;
- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessati fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30/04/1952;
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell' art. 255 del D.lgs. 152/2006;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio;
- nel periodo tra il 1 luglio e il 31 Agosto sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 335/2000.

Posta Fibreno, 14 marzo 2015

IL SINDACO
dott. Adamo Pantano



COMUNE DI POSTA FIBRENO
N° 85 Reg.

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo istituzionale di questo comune
dal 14 MAR. 2015 al 13 APR. 2015 senza opposizioni
Posta Fibreno, il 14 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
Dott.ssa Rossana Ferri